



REGIONE PIEMONTE

Legge regionale 2 novembre 1982, n. 32.

(Testo coordinato come modificato da l.r. 29/1984, l.r. 37/1986, l.r. 16/1994, l.r. 9/07 e l.r. 24/2007).

Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale.

(B.U. 10 novembre 1982, n. 45)

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge:

Titolo I. Disposizioni generali

Art. 1. (Abrogazione)

1. La legge regionale 6 novembre 1978, n. 68, e' abrogata e sostituita dalla presente.

Art. 2. (Finalita')

1. La Regione, in attuazione dell'art. 5 dello Statuto, interviene nel recupero di ambienti lacustri e fluviali, nella individuazione, recupero e ripristino di aree degradate, nella tutela della flora spontanea, di alcune specie di fauna minore, dei prodotti del sottobosco e regola interventi pubblici e privati connessi a tali beni al fine di garantire la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale.

Art. 3. (Interventi di salvaguardia)

1. La Regione anche su proposta del Comitato Consultivo di cui all'art. 34, puo' svolgere o favorire iniziative specifiche, studi o ricerche, aventi come fine una migliore conservazione e valorizzazione della natura, nonche' delle situazioni ambientali di particolare pregio e significato.

Art. 4.
(Documentazione ed informazione)

1. La Regione promuove e sostiene ogni forma di documentazione ed informazione atta a favorire la formazione di una coscienza civica di rispetto e di interesse per la natura, per la sua tutela, nonché per una razionale gestione delle risorse ambientali.
2. La Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva entro il 30 novembre di ogni anno il programma delle iniziative per l'anno successivo, con le relative modalità di esecuzione.

Titolo II.
Tutela dell'ambiente
Capo I.
Rifiuti

N.B La materia è ora regolamentata dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale);

Art. 5.
(Abbandono di rifiuti)

(Omissis)

Art. 6.
(Combustione di rifiuti)

(Omissis)

Art. 7.
(Attribuzioni dei Comuni)

(Omissis)

Art. 8.
(Interventi pubblici)

(Omissis)

Capo II.
Salvaguardia dell'ambiente rurale e montano

Art. 9
(Accensione di fuochi)

Art. 10
(Abbruciamenti)

Gli articoli 9 e 10 della legge regionale 2.11.82, n. 32 sono stati abrogati dalla legge regionale 9.6.94, n. 16.

Art. 11.
(Fuoristrada)

1. Su tutto il territorio regionale e' vietato compiere, con mezzi motorizzati, percorsi fuoristrada.
2. Tale divieto e' esteso anche ai sentieri di montagna e alle mulattiere, nonche' alle piste e strade forestali che sono segnalate ai sensi della legge regionale 12 agosto 1981, n. 27
3. I Comuni, sentite le Comunita' Montane, individuano, entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, in prima applicazione della legge, percorsi a fini turistici e sportivi, opportunamente segnalati, anche in deroga a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo.
4. Le Amministrazioni Provinciali ed i Comuni possono interdire il transito ai mezzi motorizzati, su strade di loro competenza, qualora sia ritenuto opportuno ai fini di tutela ambientale.
5. E' vietato parcheggiare veicoli nei prati, nelle zone boschive, in terreni agricoli; e' vietato calpestare i prati destinati a sfalcio, nonche' i terreni sottoposti a coltura anche se non cintati e segnalati, fatta salva la normativa della L.R. 17 ottobre 1979, n. 60
6. Sono esclusi dal divieto di cui ai commi precedenti i mezzi impiegati nei lavori agro-silvo-pastorali nella sistemazione di piste sciistiche, nelle opere idraulico-forestali nelle operazioni di pronto soccorso, di vigilanza forestale antincendio, di pubblica sicurezza, nonche' i veicoli utilizzati per servizio pubblico.
7. L'esercizio dello sci d'erba e' consentito soltanto nelle aree a cio' destinate.

Art. 12.
(Recupero aree degradate)

1. La Regione interviene per il recupero e la valorizzazione di aree degradate.
2. In tal senso la Regione:
 - a) promuove e coordina con i Comprensori, sulla base di richieste o programmi di Comuni e Comunita' Montane, gli interventi per l'individuazione delle aree degradate;
 - b) promuove studi e ricerche sulle tecniche e sui metodi di recupero ambientale anche attraverso interventi a carattere sperimentale;
 - c) concede a Comuni e Comunita' Montane che ne facciano domanda entro il 31 marzo di ogni anno, dietro presentazione di progetto in accordo con gli strumenti urbanistici vigenti e conforme agli indirizzi della presente legge, contributi in conto capitale fino al 90% della spesa ritenuta ammissibile.
3. L'Ente richiedente, per accedere al contributo, e' tenuto ad attestare la destinazione dell'area, negli strumenti urbanistici, a verde pubblico, privato o agricolo.

Titolo III.
Capo I.
Tutela della flora spontanea

Art. 13.
(Cotica erbosa superficiale)

1. La cotica erbosa e la lettiera, nonché lo strato superficiale dei terreni non possono essere asportati, trasportati e commerciati.
2. Sono ammesse operazioni di prelievo solo nei casi direttamente connessi con le pratiche colturali e di miglioramento fondiario e nel caso di opere edificatorie o di urbanizzazione nel rispetto delle norme vigenti.
3. La disciplina di cui al presente articolo non si applica ai terreni destinati a vivai.

Art. 14.
(Vegetazione erbacea ed arbustiva)

1. La vegetazione spontanea prodottasi nei laghi, nelle paludi e nei terreni di ripa soggetti a periodiche sommersioni non può essere danneggiata o distrutta. Nel caso in cui il suo sviluppo eccessivo comporti la alterazione dell'equilibrio della biocenosi, nonché l'alterazione del regolare deflusso delle acque, i Comuni e le Province promuovono o autorizzano il taglio o lo sfoltimento della vegetazione.

Art. 15.
(Protezione della flora)

1. Sono vietate la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento, la detenzione di parti, nonché il commercio tanto allo stato fresco che secco, salvo quanto disposto dall'art. 33, delle specie vegetali a protezione assoluta di cui all'elenco allegato che fa parte integrante della presente legge.
2. Per ogni specie non inclusa nell'elenco di cui al comma precedente è consentita la raccolta giornaliera di 5 esemplari per persona, senza estirpazione degli organi sotterranei.
3. Da tale divieto sono escluse le specie commestibili più comunemente consumate.
4. Sono fatte salve le disposizioni previste per i parchi e le oasi di protezione nel territorio regionale.
5. L'elenco delle specie a protezione assoluta, nonché i limiti di cui al presente articolo sono resi noti a mezzo di manifesti da affiggersi agli albi pretori dei Comuni e di cartelli posti nelle zone a maggiore afflusso turistico.

Art. 16.
(Sfalcio dei prati ed utilizzazione dei pascoli)

1. I divieti ed i limiti di cui al precedente articolo non si applicano nel caso di sfalcio a scopo di fienagione, di pascolo e di ogni altra operazione agro-silvo-pastorale effettuata o fatta effettuare dal proprietario del fondo o dall'avente diritto su di esso.
2. La Giunta Regionale, con propria deliberazione, sentito il Comitato Consultivo di cui all'art. 34, può interdire temporaneamente le attività di cui sopra con riferimento alle specie protette bisognose di particolare tutela, assegnando un equo indennizzo al proprietario od all'avente diritto.

Art. 17.
(Piante officinali spontanee)

1. La raccolta e la detenzione delle piante officinali spontanee di cui al R.D. 26-5-1932, n. 772, non incluse nell'elenco di cui al 1° comma dell'art. 15, e' soggetta alle disposizioni della legge 6-1-1931, n. 99, previa autorizzazione del Presidente della Comunita' Montana o del Sindaco, per i territori non classificati montani, competenti per territorio e nei quantitativi indicati nel regio decreto di cui sopra.

Art. 18.
(Incentivazione delle coltivazioni di specie vegetali)

1. La Regione, per favorire l'economia montana, promuove la coltivazione delle specie protette di cui al 1° comma dell'art. 15, nonche' delle seguenti specie vegetali aventi interesse commerciale: *Achillea erbarotta*, *Achillea moschata*, *Arnica montana*, *Artemisia* (tutte le specie), *Gentiana lutea*, *Leontopodium alpinum*, *Lavandula officinalis*; a tal fine:
 - a) favorisce studi, ricerche e divulgazioni in merito alle specie sopra citate ed alla loro coltivazione, nonche' per produzione e conservazione delle sementi;
 - b) puo', sentito il Comitato Consultivo, stipulare convenzioni con privati, Istituti od Enti per la produzione di sementi delle specie sopra citate;
 - c) sulla base di programmi predisposti dalle Comunita' Montane, concede contributi, nel limite massimo dell'80% della spesa ritenuta ammissibile per opere di primo impianto.
2. Le domande per i contributi debbono essere presentate dagli interessati alle Comunita' Montane entro il 31 gennaio di ogni anno, indicando la localita', la superficie e le caratteristiche dell'impianto, nonche' i lavori che si intendono effettuare e le specie da coltivare.
3. Dette domande debbono essere trasmesse alla Giunta Regionale con parere motivato entro il 31 marzo dello stesso anno.
4. Le Comunita' Montane sono tenute a valutare la rispondenza dei dati forniti dal coltivatore, nonche' a verificare l'attuazione dell'impianto, avvalendosi eventualmente della collaborazione dei Servizi forestazione ed economia montana.
5. Le Comunita' stesse sono tenute a fornire annualmente alla Regione una relazione circa gli sviluppi di tale attivita'.

Capo II.
Raccolta dei prodotti del sottobosco

Art. 19.
(Prodotti del sottobosco)

1. Ai fini della presente legge sono considerati prodotti del sottobosco:
 - a) i funghi epigei, anche non commestibili;
 - b) i funghi ipogei (tartufi);
 - c) i muschi;
 - d) le fragole;
 - e) i lamponi;
 - f) i mirtilli;
 - g) le bacche di ginepro.

N.B La raccolta dei funghi epigei è ora regolamentata dalla L.R. 17 dicembre 2007 n. 24 (Tutela dei funghi epigei spontanei.);

Art. 20.
(Raccolta dei prodotti del sottobosco)

1. La raccolta dei prodotti del sottobosco sotto elencati e' consentita per una quantita' giornaliera ed individuale nei seguenti limiti:
 - Muschi: Kg 0,300
 - Fragole: Kg 0,500
 - Lamponi: Kg 1,00
 - Mirtilli: Kg 1,00
 - Bacche di ginepro: Kg 0,200.
2. I quantitativi di cui al primo comma possono essere modificati, con deliberazione della Giunta Regionale e sentito il Comitato Consultivo di cui all'art. 34, in relazione a contingenti situazioni locali o all'andamento stagionale.

N.B La raccolta dei funghi epigei è ora regolamentata dalla L.R. 17 dicembre 2007 n. 24 (Tutela dei funghi epigei spontanei.);

Art. 21.
(Attribuzioni ai Comuni ed alle Comunita' Montane)

N.B La raccolta dei funghi epigei è ora regolamentata dalla L.R. 17 dicembre 2007 n. 24 (Tutela dei funghi epigei spontanei.);

Art. 22.
(Istituzione del tesserino per la raccolta dei funghi)

N.B La raccolta dei funghi epigei è ora regolamentata dalla L.R. 17 dicembre 2007 n. 24 (Tutela dei funghi epigei spontanei.);

Art. 23.
(Modalita' di raccolta dei prodotti del sottobosco)

1. La raccolta dei prodotti del sottobosco e' vietata dal tramonto alla levata del sole ad eccezione della raccolta dei tartufi.

N.B La raccolta dei funghi epigei è ora regolamentata dalla L.R. 17 dicembre 2007 n. 24 (Tutela dei funghi epigei spontanei.);

Art. 24
(Raccolta dei tartufi)

La raccolta dei tartufi è regolamentata dalla Legge n. 752/85 e dalla L.R. n. 10/2002.

Art. 25.
(Divieti)

1. Con deliberazione della Giunta Regionale, sentito il Comitato Consultivo di cui all'art. 34 la raccolta dei prodotti del sottobosco puo' essere impedita a chiunque, per periodi determinati, in relazione a grave pregiudizio dell'equilibrio naturale.

Capo III.

Tutela di alcune specie della fauna minore

Art. 26. **(Formica rufa)**

1. E' vietato alterare, disperdere, distruggere nidi di formiche del gruppo Formica rufa, o asportare le uova, larve, bozzoli, adulti.
2. E' altresì vietato commerciare, vendere, cedere o detenere per la vendita, salve le attività del Corpo Forestale per scopo di lotta biologica, nidi di esemplari del gruppo Formica rufa, nonché uova, larve, bozzoli ed adulti di tali specie.
3. Le specie protette del gruppo Formica rufa sono: Formica lugubris, Formica acuilonia, Formica polyotena.

Art. 27. **(Anfibi)**

1. E' vietata nel territorio regionale la raccolta o la distruzione di uova e la cattura o l'uccisione di tutte le specie di anfibi, nonché la cattura, il trasporto ed il commercio dei rospi.
2. Dal 1° luglio al 30 novembre e' consentita la cattura di rane per quantitativi non superiori a 20 esemplari per persona al giorno. Nelle zone a risaia il limite e' elevato a 100 esemplari per persona al giorno.
3. La cattura di un numero superiore di esemplari e' consentita in deroga secondo le prescrizioni di cui all'art. 32 della presente legge.
4. E' vietato comunque l'uso della guada o di altre reti per la cattura.
5. La cattura e' vietata dal tramonto alla levata del sole.

Art. 28. **(Molluschi)**

1. Dal 1° settembre al 31 ottobre di ogni anno e' consentita la raccolta di tutte le specie di molluschi del genere Helix (lumaca con guscio), per quantitativi non superiori a 24 capi giornalieri per persona.
2. In deroga al comma precedente il Sindaco, competente per territori, puo' autorizzare i residenti che ne facciano domanda e che intendano svolgere l'attività ai fini di allevamento, alla raccolta di un quantitativo superiore, con anticipo della raccolta al 1° luglio.
3. Le domande di autorizzazione per la deroga di cui sopra devono indicare le caratteristiche tecniche dell'allevamento.
4. La raccolta e' vietata dal tramonto alla levata del sole.

Art. 29.
(Gamberi)

1. E' vietata la cattura, il trasporto il commercio e la detenzione per la vendita di gamberi d'acqua dolce (*Astacus astacus* e *Austropotamobius pallipes*).
2. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano nei confronti di coloro che curano l'allevamento delle suddette specie di animali.
3. Le disposizioni di cui al 1° comma del presente articolo non si applicano ai bacini abilitati alla pesca o alla vendita ove venga effettuato il regolare ripopolamento con soggetti provenienti da allevamento.

Art. 30.
(Ulteriore norma di tutela)

1. La Giunta Regionale, sentito il parere del Comitato Consultivo di cui all'art. 34, puo' con propria deliberazione vietare temporaneamente la cattura e la detenzione di specie di fauna minore di particolare interesse scientifico.

Capo IV.
Disposizioni particolari

Art. 31.
(Deroghe per i proprietari dei fondi)

1. Ad esclusione delle specie incluse nell'elenco previsto dal 1° comma dell'art. 15, nessun limite di raccolta e' posto al proprietario, all'usufruttuario, al coltivatore del fondo, all'avente titolo su di esso ed ai loro familiari.

Art. 32.
(Autorizzazioni in deroga)

1. I Presidenti delle Comunita' Montane ed i Sindaci, per i territori non classificati montani, qualora non ne derivi grave compromissione per l'equilibrio naturale o ambientale, possono autorizzare i residenti per i quali costituisca fonte di lavoro stagionale o di reddito, alla raccolta di flora spontanea di cui al 2° comma dell'art. 15, di prodotti del sottobosco, esclusi i tartufi, di rane e di molluschi in quantitativi superiori, fatte salve le norme di cui agli articoli precedenti.
2. Le autorizzazioni alla raccolta vengono rilasciate su modulo predisposto dall'Ente e sono di validita' annuale a partire dalla data del rilascio.

Art. 33.
(Commercializzazione)

1. E' consentita la vendita di specie tutelate dalla presente legge provenienti da colture od allevamenti, nonche' da giardini ed orti botanici.
2. Tali prodotti, se posti in commercio, devono essere accompagnati da un certificato redatto dal produttore ed indicante la varieta', la provenienza ed il peso netto all'origine.

regolare autorizzazione di cui all'art. 32, nei limiti quantitativi autorizzati ed entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione.

Titolo IV. Norme comuni

Art. 34.

(Comitato Consultivo regionale per la protezione dell'ambiente naturale)

1. Ai fini della presente legge e' istituito il Comitato Consultivo regionale per la protezione dell'ambiente naturale composto da:
 - l'Assessore regionale per la tutela dell'ambiente con funzione di Presidente;
 - sette esperti nelle discipline naturalistiche e forestali scelti dal Consiglio Regionale, con voto limitato a quattro nominativi, su proposta delle Facolta' Universitarie di Scienze matematiche, fisiche, naturali, di Agraria, di Veterinaria, nonche' delle Associazioni naturalistiche piu' rappresentative della Regione;
 - tre esperti designati, uno per ciascuno, dalla sezione regionale dell'ANCI, dall'Unione regionale delle Province Piemontesi e dalla delegazione regionale dell'UNCEM;
 - tre esperti in rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative;
 - l'Ispettore regionale delle Foreste o un suo delegato.
2. Le funzioni di Segretario del Comitato sono esercitate da un funzionario addetto agli Uffici regionali per la tutela dell'ambiente.
3. Il Comitato e' nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, dura in carica cinque anni e scade comunque con lo scioglimento del Consiglio Regionale; nel periodo che precede la nomina del Comitato successivo, quello scaduto puo' riunirsi per l'ordinaria amministrazione.
4. Il Comitato presenta i pareri di cui alla presente legge; puo' essere consultato dagli Enti locali territoriali, dalle Comunita' Montane, dai Comitati comprensoriali; puo' consultare esperti a vario titolo ed organi dell'Amministrazione Regionale su problemi contingenti; puo' proporre alla Giunta Regionale ogni iniziativa o provvedimento utile per la migliore conoscenza e tutela della natura, nonche' per la divulgazione e l'applicazione della presente legge.

Art. 35.

(Raccolta a fini scientifici e didattici)

1. In deroga agli articoli 15 - 17 - 20 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - della presente legge, il Presidente della Giunta Regionale, puo' autorizzare con decreto da esibirsi a richiesta del personale di vigilanza, gli Istituti Universitari, i Musei naturalistici, gli Enti di ricerca scientifica, alla raccolta ed alla detenzione delle specie indicate nella domanda, per fini scientifici e didattici.
2. La richiesta di autorizzazione deve specificare lo scopo della raccolta, i dati relativi alle persone per le quali si chiede l'autorizzazione, la durata, le modalita' e le quantita' di raccolta.
3. Analoga autorizzazione puo' essere concessa a privati per documentato scopo di studio e per un numero limitato di esemplari, sentito il Comitato Consultivo di cui all'art. 34.

Titolo V.

Vigilanza e sanzioni

Art. 36. **(Vigilanza)**

1. La vigilanza sull'osservanza della presente legge e l'accertamento delle violazioni relative sono affidati al personale del Corpo Forestale, alle guardie di caccia e pesca, agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, ed alle guardie ecologiche volontarie.
2. Gli Enti competenti provvedono all'aggiornamento del suddetto personale per la materia di cui alla presente legge.
3. I Comuni, le Province, le Comunità Montane dispongono, mediante il personale di cui al 1° comma, anche su segnalazione e denuncia presentata da Enti, Associazioni o da singoli cittadini che dichiarino la loro identità, immediati sopralluoghi e verifiche per pervenire all'accertamento di eventuali trasgressioni, ferme restando la competenza e le procedure per l'irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 38 e 39.
4. Il promotore della segnalazione può inviarne copia agli uffici regionali competenti.
5. I Comuni relazionano periodicamente alla Regione sull'attività di vigilanza dettagliando, per quanto possibile, le generalità dell'Ente o persona che ha presentato la segnalazione, dell'eventuale trasgressore, le sanzioni applicate e gli eventuali provvedimenti adottati.
6. Chiunque può prendere visione ed estrarre copia, previo pagamento delle spese correnti, della relazione di cui al precedente comma.

Art. 37. **(Guardie ecologiche volontarie)**

1. L'organizzazione e le modalità di nomina delle guardie ecologiche volontarie di cui all'art. 36, saranno stabilite nel Regolamento di esecuzione del presente articolo.
2. Per l'istruzione delle guardie ecologiche volontarie, la Regione, nell'ambito delle proprie competenze e della normativa in materia di formazione professionale promuove a proprie spese corsi aventi ad oggetto la tutela ambientale.

Art. 38. **(Sanzioni amministrative)**

1. Per le violazioni dei divieti e per l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni:
 - a) per le violazioni previste dagli articoli 5 e 6 si applicano le sanzioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale);
 - b) per le violazioni previste dagli articoli 13, 14 e 26 si applica la sanzione da euro 40,00 a euro 240,00;
 - c) per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 11, per le quali è sempre possibile il sequestro amministrativo del mezzo, si applica la sanzione da euro 50 a euro 300; la sanzione è maggiorata da euro 100,00 a euro 600,00 nei casi in cui il mezzo motorizzato:
 1. non risulti regolarmente immatricolato;
 2. sia privo di targa;
 3. sia privo di assicurazione;
 4. sia privo di libretto di circolazione;
 5. sia impiegato ai fini dell'esercizio della attività venatoria;

6. sia impiegato dal tramonto alla levata del sole;
- d) per le attività e le manifestazioni motoristiche fuoristrada organizzate, anche parzialmente, al di fuori dei percorsi individuati ai sensi del comma 3 dell'articolo 11, si applica la sanzione di euro 10.000,00 a carico degli organizzatori;
 - e) per le violazioni di cui ai commi 5 e 7 dell'articolo 11 si applica la sanzione di euro 150,00;
 - f) per la violazione di cui al comma 1 dell'articolo 15 si applica la sanzione di euro 90,00 aumentata di euro 3,00 per ogni esemplare raccolto, detenuto, danneggiato o commerciato illegittimamente. La violazione di cui al comma 2 dell'articolo 15 comporta la sanzione di euro 30,00 aumentata di euro 3,00 per ogni esemplare raccolto in eccedenza al numero consentito;
 - g) per le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 16, 25 e 30 si applica la sanzione da euro 1.000,00 a euro 10.000,00;
 - h) per la violazione dei disposti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 27, di cui all'articolo 28 si applica la sanzione di euro 90,00 aumentata di euro 3,00 per ogni esemplare eccedente la quantità consentita;
 - i) **abrogato**;
 - l) per la violazione dei disposti di cui all'articolo 33 si applica la sanzione da euro 40,00 a euro 240,00;
 - m) per la violazione dei disposti di cui all'articolo 23 si applica la sanzione di euro 90,00;
 - n) per la violazione di cui all'articolo 27 comma 1 e di cui all'articolo 29 si applica la sanzione di euro 90,00 aumentata di euro 3,00 per ogni esemplare catturato.
2. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, media nazionale, verificatasi nei due anni precedenti. Seguendo tali criteri sono fissati entro il 28 febbraio dell'anno successivo al biennio, i nuovi valori delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 che si applicano con decorrenza dal 1 aprile successivo.
3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie così aggiornata è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se è inferiore a detto limite.

N.B La raccolta dei funghi epigei è ora regolamentata dalla L.R. 17 dicembre 2007 n. 24 (Tutela dei funghi epigei spontanei.);

Art. 39.
(Procedura amministrativa)

1. Salvo che non sia diversamente stabilito, per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme e i principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
2. Quando un cittadino di nazionalità straniera alla guida di un mezzo motorizzato immatricolato all'estero viola le disposizioni di cui all'articolo 11, il trasgressore è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore il pagamento nella misura ridotta prevista dall'articolo 16 della l. 689/1981.

Titolo VI.

Disposizioni finanziarie

Art. 40. **(Proventi)**

1. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui all'art. 38 sono introitate nel bilancio dei singoli Comuni che le utilizzano per il raggiungimento degli scopi di cui alla presente legge, dandone annualmente notizia alla Regione.

Art. 41. **(Disposizioni contabili)**

1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata, nell'anno 1983, la spesa di L. 1.200 milioni.
2. La determinazione delle quote di spesa destinate a gravare sui successivi esercizi finanziari e' rinviata alle leggi di approvazione dei relativi bilanci.
3. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1983, saranno istituiti i seguenti appositi capitoli:
 - "Spese per studi, iniziative, documentazione ed informazione per una migliore protezione e fruizione dell'ambiente naturale; per l'asportazione di rifiuti e detriti dalle rive e dalle superfici fluviali e lacustri; per indennizzi ai proprietari dei fondi", con lo stanziamento di 700 milioni in termini di competenza e di cassa.
 - "Spese per interventi e contributi relativi all'individuazione, lo studio ed il recupero di aree degradate e per contributi per la coltivazione di specie protette", con lo stanziamento di 500 milioni in termini di competenza e di cassa.

Art. 42. **(Disposizioni finali)**

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1983.

Nota: dal 17/06/2008 entra in vigore la legge 24/2007 che regola in modo organico la disciplina della raccolta dei funghi epigei.

Dal giorno 18 giugno 2008 pertanto le disposizioni della legge regionale 32/82 non si applicheranno più per la tutela e la raccolta dei funghi epigei. (Artt. 19-25 per quanto riguarda i funghi epigei) Parimenti verrà abrogato l'art. 38, 1° comma lettera h che sanziona la raccolta di funghi senza tesserino o con modalità vietate.